



ASSOCIAZIONE

CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA

**Associazione Culturale e Ricreativa
per il turismo e il tempo libero senza fini di lucro
aderente alla**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI
Ente Morale fondato nel 1950 DPR 1 Giugno 1963 n° 1000**

STATUTO SOCIALE

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Reggio Emilia, a far tempo dal 1950 l'Associazione turistica, sportiva, ricreativa e culturale fra campeggiatori ed affini denominata CAMPEGGIO CLUB "EMILIA", in seguito denominata CAMPEGGIO CLUB REGGIO EMILIA con atto notarile n° 28885 del Rep. e n° 7088 Racc. del 17 Maggio 1957, aggiornato lo Statuto a seguito della delibera assembleare del 14/11/1998, attualmente denominata CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA a seguito della delibera assembleare del 16/11/2002., con sede, a far tempo dal 01/07/1995, in Via Gramsci, 94/b di Reggio Emilia.

Aggiornato nelle sedute Assembleari del: 22/04/1995, 16/11/1995, 15/11/1997, 14/11/1998, 20/11/1999, 11/03/2000, 16/11/2002 e 29/11/2003. Reg. Uff. di RE il 12/02/2008 serie 3 n° 2008

Art. 2 SCOPI ED ATTIVITA'

- 1) Diffondere il campeggio ed il turismo quale modo di vita all'aria aperta.
- 2) Promuovere iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio, del turismo, delle attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito di un corretto uso del territorio e dell'ambiente nel rispetto delle leggi, tempo per tempo vigenti, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della dignità e della qualità della vita dei Soci e delle loro famiglie.

Per il raggiungimento di tali scopi:

- a) collabora con Enti, Istituzioni e Associazioni pubblici e privati al fine di facilitare sempre più il campeggio;
- b) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati interessati comunque al campeggio e per l'integrazione di tale attività nel turismo in genere;
- c) promuove iniziative per impostare e sviluppare programmi rivolti al turismo in generale, e per l'utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto di ogni cittadino al godimento della natura nel pieno rispetto della stessa;
- d) favorisce al suo interno la formazione di sezioni o gruppi per gestire con relativa autonomia, le specifiche attività che comunque non devono essere in contrasto con i principi generali del presente Statuto e dovranno avere negli eventuali loro Organi Direttivi anche un rappresentante del Consiglio del Club.

Art. 3

Su delibera dell'Assemblea dei Soci il Club può affiliarsi ad organizzazioni che conseguano, istituzionalmente, scopi affini e/o analoghi.

Art. 4

Il Club é apartitico ed al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura partitica ed é senza scopo di lucro.

La presente Associazione non potrà mai costituirsi, in tutto o in parte, in società di qualsiasi ordine e specie. Nel caso vengano meno le finalità previste dall'Associazione, indicate dall'art. 2, si dovrà procedere allo scioglimento così come previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Art. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio del Club Campeggiatori é costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dello stesso. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed alienazioni di beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea dei Soci, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 LIBRI SOCIALI

Vengono istituiti e mantenuti aggiornati:

un libro Soci; un libro Cassa; un libro verbali dell'Assemblea dei Soci; un libro verbali del Consiglio Direttivo; un libro verbali del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Art. 7 NORME FINANZIARIE

Le entrate ed il patrimonio del Club sono costituiti:

- a)** dalle quote sociali e di iscrizione annuali ed eventuali quote di entrata;
- b)** dalle donazioni, contributi e lasciti dei Soci, nonché dalle erogazioni di Enti Pubblici, privati, persone fisiche o giuridiche;
- c)** da ogni altra entrata, compatibile con gli scopi istituzionali, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 8

I fondi occorrenti per la gestione ordinaria sono depositati presso Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. I documenti per il prelievo dovranno essere firmati dal Presidente e/o dal Tesoriere, e/o dal Segretario. Per i prelievi superiori a €. 1.500,00 (millecinquecento Euro) la firma sarà congiunta: il Presidente con uno dei due firmatari.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti nel Conto Preventivo, fatti salvi i limiti di legge.

Le eventuali spese imprevedute saranno di volta in volta valutate dal Consiglio Direttivo tenuto presente le disponibilità finanziarie complessive del Club, nel qual caso si provvederà ad apposita comunicazione al Collegio Sindacale.

Art. 10

Il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria del Club, a disposizione dei Soci, non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione della Assemblea che è chiamata a deliberare sul Rendiconto stesso e dovrà essere convocata non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.

Art. 11 SOCI

L'iscrizione al Club è aperta a tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta scritta, purché si tratti di persone di buona condotta morale.

L'accettazione della domanda di ammissione è competenza del Consiglio Direttivo del Club, che decide, a maggioranza dei suoi membri, nella prima seduta utile, dopo l'istruzione dell'istanza che dovrà, comunque, essere completata entro i primi due Consigli Direttivi. La risposta del Consiglio deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accettazione o rigetto della domanda.

Trascorso tale termine senza risposta, la domanda si intende automaticamente accolta.

Contro una decisione negativa è ammesso ricorso al Collegio dei Provvisori, ricorso che deve pervenire al Club con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La domanda di associazione deve essere accompagnata dal versamento dell'importo previsto per la quota di iscrizione e per le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda i suddetti importi verranno restituiti. La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dalla autocertificazione di buona condotta e di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione liberatoria nei confronti del Club per ogni eventuale incidente che possa accadere al Socio, o ai suoi familiari, nella sede del Club e nelle immediate vicinanze dello stesso prima, durante e dopo le manifestazioni organizzate dal Club cui il Socio partecipi.

Sarà cura dei singoli Soci comunicare alla Segreteria del Club ogni e qualsiasi variazione riguardante i dati di cui sopra.

Art. 12

- 1) Possono divenire Soci tutte le persone che praticano il campeggio nelle varie specialità e che godono dei diritti di cui al precedente art. 11.
- 2) I Soci del Club, in quanto tali, sono anche soci della Confederazione Italiana Campeggiatori ed hanno diritto alle prestazioni da questa fornite.
- 3) I soci possono essere: Ordinari, Familiari e Giovani.
- 4) Soci Ordinari sono quei membri della famiglia che pagano le quote sociali.
- 5) Soci Familiari sono i componenti dello stato di famiglia del socio Ordinario, elencati nel libro dei soci ed aggiornati annualmente sulla base dello stato di famiglia.
- 6) I Soci Giovani sono compresi fra i 18 e i 28 anni di età riferita al 31 ottobre di ogni anno e pagano la quota federale giovani.
- 7) Il voto, agli effetti di qualsiasi istanza sociale prevista dallo Statuto, compete ai soci Ordinari di cui al punto 4) ed ai Soci Giovani di cui al punto 6 del presente articolo.
- 8) I Soci Ordinari e Giovani, in loro assenza o impedimento, possono delegare al voto un loro Socio Familiare, come definito al punto 5), o altro Socio munito di apposita delega.
- 9) Mentre il voto spetta ai Soci Ordinari e Giovani, fatte salve le eccezioni di cui al punto 8), alle cariche sociali e ad altri incarichi per delega, possono essere eletti o nominati anche i soci Familiari di cui al punto 5).
- 10) D'ora in poi si indicheranno come Soci Ordinari o Giovani tutti i Soci aventi diritto di voto come definiti ai punti 7) 8) 9) del presente articolo.

Art. 13 DOVERI DEI SOCI

L'Associato é tenuto a:

- a) osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
- b) attenersi alle delibere degli Organi Direttivi;
- c) pagare regolarmente le contribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipare alla vita associativa, intervenendo alle Assemblee e collaborando alle iniziative del Club, fermo restando che ogni attività svolta dal Socio nell'ambito dell'Associazione e delle manifestazioni relative alle iniziative del Club viene svolta esclusivamente in forma di puro volontariato, senza alcun obbligo o responsabilità

da parte del Club stesso.

e) Per la eleggibilità alle cariche Sociali deve essere trascorso almeno 1 anno dalla data di accettazione della domanda d'iscrizione quale Socio.

f) E' vietata l'instaurazione di un qualsiasi rapporto avente carattere di abitualità per lavoro subordinato, autonomo, professionale o a titolo patrimoniale, tra i Soci e l'Associazione.

g) E', altresì, vietata qualsiasi iniziativa autonoma da parte dei Soci, che sia prevista tra le attività istituzionali indicate dal presente Statuto.

h) I singoli Soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto del Club, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

i) I Soci, nelle manifestazioni associative, devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

Art.14

I Soci hanno l'obbligo di regolarizzare la loro posizione amministrativa entro il termine stabilito annualmente. Dopo tale termine è facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare, per gli inadempienti, la cancellazione dal Libro Soci, salvo esaminare, di volta in volta, ed eventualmente sanare, i casi di ritardo dovuti a cause di forza maggiore. La non regolazione della quota annuale comporta la cancellazione dal Libro Soci.

Art. 15 - La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni da presentarsi esclusivamente per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) cancellazione a seguito del mancato versamento delle quote sociali ai sensi del precedente art. 14;

c) radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo qualora il Socio abbia mancato agli oneri o ai doveri sociali definiti dal presente Statuto e dal Regolamento. La decisione in merito viene comunicata al Socio interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere contro di essa al Collegio dei Proviviri. Ove il socio venga sottoposto a procedimento giudiziario di particolare gravità, il Consiglio Direttivo potrà sospenderlo fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza salvo, in seguito, procedere all'eventuale radiazione.

Art. 16 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi del Club Campeggiatori Reggio Emilia sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il Collegio dei Proviviri.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci é costituita da tutti i Soci Ordinari, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) approvare il Rendiconto Consuntivo e il Conto Preventivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri ed i Delegati all'Assemblea dell'Unione Regionale;
- c) deliberare sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia richiesta la iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto;
- d) deliberare sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalla Legge e dalle norme del presente Statuto;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali e di eventuale entrata.
- f) Tutte le cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono a titolo gratuito.
- g) Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci.

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, si riunisce in seduta ordinaria non oltre il mese di Marzo di ogni anno allo scopo di approvare il Rendiconto Consuntivo e il Conto Preventivo, e per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Si riunisce in seduta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto.

Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea, così come indicato dall'art. 19, l'Assemblea stessa potrà essere convocata dal Vice Presidente o da altra persona all'uopo delegata dai Soci richiedenti.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Club mediante avviso esposto nei locali della Sede e pubblicato nello eventuale giornale del Club, o mediante invito spedito per posta ordinaria ad ogni Socio Ordinario, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso e l'invito indicheranno gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima riunione, ed, in caso di mancanza del numero legale, l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione. Ogni Socio Ordinario potrà delegare, per iscritto, a rappresentarlo in Assemblea un altro Socio. Ogni Socio non potrà avere più di una delega. Nelle deliberazioni di approvazione dei Rendiconti ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i

membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non hanno diritto di voto, né possono rappresentare per delega altri Soci.

Art. 20

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni, tanto in sede ordinaria come in sede straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti validi.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea designa un socio ad esercitare le funzioni di Segretario salvo l'intervento di un Notaio. Ove del caso, il Presidente dell'Assemblea potrà designare due o più scrutatori. Tanto per la modifica dell'atto costitutivo che per quella dello Statuto, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti.

Art. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Club, sentita l'Assemblea, può essere composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) Soci Ordinari eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Onde salvaguardare il diritto delle minoranze, ogni elettore non potrà votare per un numero di candidati superiore ai 2/3 (due terzi) dei Soci eleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza della Assemblea medesima.

In particolare esso:

- a)** predispose il Regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi del Club;
- b)** delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e la estensione delle attività del Club;
- c)** formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d)** predispose i Conti Preventivi e i Rendiconti Consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e)** propone l'ammontare delle quote annuali e della eventuale quota di entrata di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vicesegretario e un Tesoriere. I Consiglieri che disertano le riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive, senza giustificazioni

ritenute valide dal Consiglio stesso, saranno ritenuti decaduti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 4 (quattro) dei suoi membri. Per la validità delle sedute del Consiglio, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio decide a maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili, nei confronti del Club, secondo le regole del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed un Consigliere.

Il Comitato Esecutivo potrà operare in modo autonomo, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in Associazioni o Club aventi le stesse finalità. Salvo le Associazioni a cui siamo affiliati: Confederazione Italiana Campeggiatori e Federazione Regionale Campeggiatori.

Art. 24 IL PRESIDENTE

Il Presidente é il legale rappresentante del Club.

Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottati per il conseguimento dei fini statutari.

In particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Associazioni, nonché esperti in particolari materie, e ciò ogni volta che lo ritenga utile alle attività del Club.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti i poteri.

Art. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci

unitamente al Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi

membri possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti un Presidente. Spetta al Collegio dei revisori dei Conti l'esame del Rendiconto Consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente fra i suoi componenti. E' compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame ed emettere un giudizio su questioni relative a: **a)** controversie fra Soci e fra questi ed il Consiglio Direttivo;

b) ricorsi presentati ai sensi del presente Statuto in relazione alla non ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, di domande d'associazione.

Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione degli interessati o per incarico delle parti. Attua il procedimento della contestazione degli addebiti e compie la relativa inchiesta, quindi adotta le proprie decisioni a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri, a seguito della propria opera, può proporre al Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari: **a)** deplorazione; **b)** richiamo scritto;

c) espulsione dall'Associazione. A seguito di tali proposte il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti conseguenti.

Art. 27 ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni 3 (tre) anni l'Assemblea ordinaria dei Soci procederà alla elezione o al rinnovo degli Organi Direttivi dell'Associazione. A tale scopo il Segretario provvederà a raccogliere, almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni, le liste dei candidati e a depositarle in Sede a disposizione dei Soci. Tali liste, comprendenti un numero di nominativi non inferiore al numero di candidati da eleggere, dovranno essere presentate da almeno 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari, oppure dal Consiglio Direttivo uscente. Tutte le liste suddette, comunque, avranno solo scopo indicativo, essendovi possibilità di votare il nominativo di ogni Socio eleggibile. All'inizio della Assemblea il Presidente, ai sensi del 5° capoverso dell'art. 20 del presente Statuto, nomina tre scrutatori che provvederanno al regolare svolgimento delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede votate, alla proclamazione dei risultati delle votazioni. Qualora in corso di mandato venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più eletti negli Organi della Associazione, questi saranno cooptati dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Art. 28 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, con deliberazione approvata da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, potrà deliberare lo scioglimento del Club, provvedendo, nel contempo, alla nomina di uno o più liquidatori. Qualora l'Assemblea non possa deliberare lo scioglimento per la mancata presenza del numero legale, previsto per la prima convocazione nel 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto, dovrà essere riunita in seconda convocazione, ritenuta valida con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto. Nel caso che anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum dei voti, dovrà essere riunita in terza convocazione, che sarà ritenuta valida purché vi sia la presenza di almeno 3 (tre) Soci e con maggioranza semplice dei voti favorevoli allo scioglimento. Le singole convocazioni non possono essere effettuate a distanza inferiore di 7 (sette) giorni l'una dall'altra.

Il patrimonio netto, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad altre Associazioni similari, preferibilmente residenti sul territorio provinciale, aderenti alla medesima organizzazione locale o nazionale.

I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le loro funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 29

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno 29/11/2003 e potrà essere in seguito modificato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20.

Art. 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato Italiano. Per eventuali controversie, da dirimere in sede giudiziaria, il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Il Presidente
William Lanzoni



Regolamento

Art. 1

1. L'Associazione Club Campeggiatori Reggio Emilia, per conseguire gli scopi indicati nell'Art. 2 dello Statuto, adotta il seguente Regolamento, modificabile ai sensi degli Art. 18, 19 e 20 dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può inserire e attivare variazioni al Regolamento da ratificare con voto assembleare alla prima Assemblea in ordine di tempo.
3. Il Consiglio Direttivo è investito del potere deliberativo dall'Assemblea e può istituire commissioni di lavoro formate da Soci, che hanno potere consultivo per il Consiglio stesso.
4. L'Associazione deve svolgere attività nel prevalente interesse dell'associato in conformità alle finalità statutarie. Pertanto tutte le attività che si realizzano sono intese e finalizzate all'interesse dell'identità sociale e a vantaggio degli scopi dell'Associazione, come definito ai punti 1 e 2 dell'Art. 2 dello Statuto.
5. Il Presidente, in base all'Art. 24 dello Statuto, sovrintende, coordina e controlla l'attività sociale, suggerisce al Consiglio i mandati per la realizzazione delle iniziative, ha potere di intervento in qualsiasi momento sui raduni e sulle attività dei gruppi di lavoro.

Doveri del Socio

Art. 2

1. Il rinnovo annuale dell'iscrizione deve avvenire entro la data dell'Assemblea di bilancio di Marzo. I Soci inadempienti non possono votare nella medesima e sarà facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare la cancellazione dal Libro Soci come da art 14 dello Statuto.
2. E' diritto / dovere dei Soci impegnarsi in attività di animazione sociale, in base ai deliberati del Consiglio Direttivo esclusivamente in forma di puro volontariato, come previsto dall'Art. 13 d) dello Statuto. I vantaggi che ne scaturiranno, in cambio dell'impegno personale, saranno di riconoscimento per il Club e indirettamente per sé: prestigio, realizzazione di professionalità riconosciute ed autostima. E' fatto assoluto divieto di spendere il nome del Club per interessi personali,

privati o di quant'altro non scaturente da decisioni degli Organi del Club.

3 Il Socio può essere iscritto ad altre associazioni, ma non può svolgere attività istituzionali e ricoprire cariche direttive in associazioni analoghe e con le medesime finalità.

4 Il Socio deve propagandare l'opera del Club, non denigrare i Soci e i rappresentanti istituzionali dell'Associazione e mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

Eventuali critiche o proposte devono essere presentate alle riunioni mensili del **Consiglio Direttivo** con spirito di collaborazione.

Rimborsi spese

Art. 3

1. I parametri per eventuali rimborsi spese, costo chilometrico od altro, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. In ottemperanza all'Art. 5 dello Statuto Sociale, durante l'attività associativa od in fase di bilancio, è assolutamente vietato distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente a chicchessia. Nel caso di organizzazioni di iniziative sociali, raduni turistici o quant'altro, eventuali riduzioni, per comitive, debbono vantaggiare tutti i partecipanti o essere inserite nella contabilità sociale del Club.

3. Tutte le attività svolte all'interno della Sede non prevedono rimborsi spese a qualsiasi titolo come da Art 13 punto d) e Art. 5 dello Statuto.

4. Agli organizzatori delle serate in Sede o attività inerenti, vengono riconosciute le spese chilometriche relative ai servizi.

5. Agli organizzatori delle attività ripetitive svolte fuori Sede con l'uso di automezzi, telefoni, fax , internet ecc, sono previsti rimborsi spese preventivate e convalidate dal Consiglio Direttivo.

6. Vengono riconosciuti i rimborsi spese ai rappresentanti del Club che partecipano alle riunioni della Federazione Regionale e della Confederazione Nazionale, rimborsi controllati dal Consiglio.

7. Gli organizzatori di viaggi e di raduni non ripetitivi, in nome del Club, debbono preventivare le spese organizzative per ripartirle tra i partecipanti, con il consenso del Consiglio Direttivo. Non sono previsti rimborsi chilometrici se non preventivati e approvati dal Consiglio Direttivo.

Contabilità

Art. 4

1. La contabilità deve consistere in una prima nota contabile mensile di cassa e banca da riversare in seguito nella contabilità annuale.
2. La prima nota mensile deve comprendere le pezze giustificative delle spese e delle entrate, che saranno controllate mensilmente, contemporaneamente alla prima nota.
3. I Sindaci Revisori debbono visionare la contabilità almeno ogni tre mesi.
4. Il Consiglio Direttivo deve controllare la contabilità delle manifestazioni messe all'O.d.G. ogni mese e visionare ogni **tre mesi il Consuntivo** relativo.

Aggiornamenti del regolamento:

Assemblea 25/03/2006

Assemblea 02/12/2006

Assemblea 24/03/2007

IL Presidente
William Lanzoni



STATUTO

Costituzione denominazione e Sede	Art. 1	pag. 2
Scopi ed attività	Art. 2,3,4	pag. 2
Patrimonio	Art. 5	pag. 3
Libri sociali	Art. 6	pag. 3
Norme finanziarie	Art. 7,8,9,10	pag. 3,4
Soci	Art. 11,12	pag. 4,5
Doveri dei Soci	Art. 13,14,15	pag. 6,7
Organi della Associazione	Art. 16	pag. 7
Assamblea dei Soci	Art. 17,18,19,20	pag. 7,8
Consiglio Direttivo	Art. 21,22,23	pag. 9
Il Presidente	Art. 24	pag. 10
Collegio dei Revisori dei Conti	Art. 25	pag. 10
Collegio dei Proviviri	Art. 26,27	pag. 10
Elezione degli Organi Dell' Associazione	Art. 27,28	pag. 11
Scioglimento e Liquidazione	Art. 29,30	pag. 11

REGOLAMENTO

Regolamento	Art. 1,2	pag. 12
Doveri del Socio	Art. 3	pag. 13
Rimborso spese	Art. 4	pag. 14
Indice		pag. 15

CLUB CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA

Sede: via Gramsci, 94 / b
Cap 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 324650 - 347 2944805
E mail: c Reggio Emilia@fastwebnet.it
Sito: www.clubcampeggiatorireggioemilia.it

Stampa Marzo 2019